Gai 1, 8: Omne autem ius, quo utimur, vel ad **personas** pertinet vel ad **res** vel ad **actiones**. Sed prius videamus de personis.

1, 8. Tutto il diritto di cui facciamo uso o riguarda le **persone** o le **cose** o le **azioni**. Ma prima vediamo delle persone.

Gai 2, 1. Superiore commentario de iure personarum exposuimus; modo videamus **de rebus**: quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium habentur.

2, 1. Nel precedente commentario esponemmo circa il diritto delle persone; ora vediamo circa le **cose**: le quali o sono nel nostro patrimonio o sono ritenute al difuori del nostro patrimonio.

Gai 2, 97. Hactenus tantisper admonuisse sufficit, quemadmodum **singulae** res nobis adquirantur […]. Videamus itaque nunc, quibus modis **per universitatem** res nobis adquirantur. 98. Si cui heredes facti sumus, sive cuius bonorum possessionem petierimus, sive cuius bona emerimus, sive quem adoptaverimus, sive quam in manum ut uxorem receperimus, eius res ad nos transeunt. 99. Ac prius **de hereditatibus** dispiciamus, quarum duplex condicio est: nam vel ex testamento vel ab intestato ad nos pertinent.

2, 97. Fin qui basta aver spiegato per quel tanto di tempo in che modo le cose **singole** siano acquisite a noi[[1]](#footnote-1) […]. Allora vediamo ora in quali modi **per l’insieme**[[2]](#footnote-2) le cose siano acquisite a noi. 98. Se a qualcuno siamo stati fatti eredi, se di qualcuno il possesso dei beni avremo chiesto, se di qualcuno i beni [tutti insieme] avremo comprato, se qualcuno avremo adottato, se qualcuna nella mano come moglie avremo recepito, i suoi beni a noi passano. 99. E prima parliamo delle **eredità**, delle quali duplice è la natura: infatti o dal testamento o per la mancanza del testamento a noi appartengono.

Gai 3, 88. Nunc transeamus ad **obligationes**, quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto.

3, 88. Ora passiamo alle **obbligazioni**, delle quali la grande divisione si articola in due specie: ogni obbligazione infatti o nasce da contratto o da delitto.

Gai 4, 1. Superest, ut **de actionibus** loquamur. Et si quaeramus, quot genera actionum sint, verius videtur duo esse: in rem et in personam. […]. 2. In personam actio est, qua agimus, quotiens litigamus cum aliquo, qui nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, id est, cum intendimus dare facere praestare oportere. 3. In rem actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram esse aut ius aliquod nobis conpetere, velut utendi aut utendi fruendi, eundi, agendi aquamue ducendi uel altius tollendi prospiciendive, aut cum actio ex diverso adversario est negativa.

4, 1. Ci avanza che parliamo delle **azioni**. E se domandassimo quanti siano i generi delle azioni, appare più vero che siano due: contro[[3]](#footnote-3) la cosa e contro la persona. […]. 2. E’ contro la persona l’azione con la quale agiamo tutte le volte che litighiamo con qualcuno che o da contratto o da delitto è obbligato, cioè quando pretendiamo [lui] essere obbligato [o] a dare [o]a fare [o]a garantire. 3. E’ contro la cosa l’azione quando o pretendiamo che una cosa corporale sia nostra o che competa a noi un qualche diritto, come di usare o di usare e fruire, di passare, di attraversare o di condurre acqua o di elevare più in alto, oppure quando l’azione invertito l’avversario è negatoria.

**Tab. II -** [1a] De rebus M aeris plurisve D assibus, de minoris vero L assibus sacramento contendebatur; nam ita lege XII tabularum cautum erat. At si de libertate hominis controversia erat, etiamsi pretiosissimus homo esset, tamen ut L assibus sacramento contenderetur, eadem lege cautum est ... (Gaius, 4, 14 ).

[1b] Per iudicis postulationem agebatur, si qua de re ut ita ageretur lex iussisset, sicuti lex XII tabularum de eo quod ex stipulatione petitur. Eaque res talis fere erat. Qui agebat, sic dicebat : ex **sponsione** te mihi X milia sestertiorum dare oportere aio. id postulo aias an neges. Adversarius dicebat non oportere ... (Gaius, 4, 17a).

II, 1a. Circa le cose di 1000 assi o più, 500 assi; circa le minori invece con giuramento di 50 assi si contendeva; infatti così la legge delle 12 tavole aveva stabilito. Ma se la controversia era sulla libertà di un servo, anche se il servo fosse costosissimo, tuttavia perché con giuramento di 50 assi si contendesse dalla stessa legge era stabilito (Gai 4, 14).

1b. Per mezzo di richiesta di un giudice si agiva se una legge avesse stabilito che di un qualche argomento così si agisse, come la legge delle 12 tavole di ciò che era chiesto da una stipulazione[[4]](#footnote-4). E questa cosa era circa così. Chi agiva diceva così: per ***sponsio[[5]](#footnote-5)*** asserisco che tu a me 10mila [di] sesterzi devi dare. Questo chiedo se affermi o neghi. L’avversario diceva di non dovere (Gai 4, 17a).

**Tab. IV -** Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto.

IV. Se il padre mette in vendita tre volte il figlio, il figlio sia libero[[6]](#footnote-6) dal padre.

**Tab. V -** 3. Uti legassit super pecunia tutelave suae rei ita ius esto. 4. Si intestato moritur cui suus heres nec escit adgnatus proximus familiam habeto. 5. Si adgnatus nec escit familiam gentiles [*habento*].

V, 3. Come abbia lasciato su denaro e tutela del suo patrimonio così sia diritto[[7]](#footnote-7). 4. Se sia morto senza testamento a chi non risulta erede *suus* l’*adgnatus proximus* abbia la *familia*. 5. Se l’*adnatus* non risulta i gentili (abbiano) la *familia*.

**Tab. VIII -** Qui malum carmen incantassit . . . Si membrum rup<s>it, ni cum eo pacit, talio esto. Manu fustive si os fregit libero, CCC <assium>, si servo, CL <assium> poenam subito; si iniuriam faxsit viginti quinque poenae <asses> sunto […].

VIII. Chi un sortilegio dannoso avesse incantato … Se un arto fratturò, né con quello ha fatto pace, sia altrettanto[[8]](#footnote-8). Se con mano o con bastone ruppe un osso a un libero, 300 (assi), se a un servo 150 (assi) subisca la pena; se fece ingiuria 25 (assi) di pena siano […].

1. Italiano ancora una volta orrendo, ma usato per una maggiore coerenza col latino. [↑](#footnote-ref-1)
2. La *universitas rerum* oggi si chiama “universalità di mobili” ed è regolata dall’art. 816 del C.c. Il concetto di *universitas* è spiegato in D. 41, 3, 30. [↑](#footnote-ref-2)
3. Si potrebbe dire anche “verso”: *in rem* o *in personam* deve indicare un moto a luogo che vuole raggiungere uno scopo. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nota che dopo dice *sponsio*. Cosa sia la *stipulatio* è già stato spiegato da G. a 3, 92 ss. [↑](#footnote-ref-4)
5. Si potrebbe dire anche “per promessa solenne”. Qui va rilevata la risalenza di questo modo di obbligarsi. [↑](#footnote-ref-5)
6. Questo indica la risalenza di una forma di emancipazione. [↑](#footnote-ref-6)
7. Questo garantisce il rispetto della volontà del singolo dopo la morte, come espressa nel “legato”. [↑](#footnote-ref-7)
8. Il fatto ritenuto illecito genera l’obbligazione, che ha un ammontare quantificato dalla legge. [↑](#footnote-ref-8)